

A seguito del regolamento n. 260 del 14.03.2012 emanato dal Parlamento Europeo, sono stati modificati i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti (“domiciliazione bancaria”, c.d. RID) regolati nella valuta europea (euro).

La modifica intercorre esclusivamente per le transazioni effettuate nell’Area Unica dei Pagamenti Europei (“*Single Euro Payments Area*”, c.d. “SEPA”) al fine di offrire regole armoniche e chiare per tutti i cittadini europei o domiciliati in aree legate alla zona euro (es. Svizzera, Monaco etc.)¹.

Il SEPA è, quindi, un progetto volto a concepire l’Europa come un’area comune in cui è possibile usufruire di pagamenti in euro, utilizzando un unico conto bancario e un’unica carta di credito, con condizioni uniformi in ogni stato membro dell’Europa o collegato da accordi commerciali.

Con Regolamento della Banca d’Italia, datato 12.02.2013, è stato deciso che nel nostro paese, a far data dal giorno 01.02.2014, i servizi bancari “*Bonifico*” e “*Domiciliazione bancaria, RID*” sono sostituiti rispettivamente dal “*SEPA Credit Transfert*” (SCT) e dal “*SEPA Direct Debit*” (SDD).

Premettendo che le modifiche non sono particolarmente significative, tendendo la disciplina più ad offrire una disciplina comune all’interno dell’area comune europea piuttosto che porre in essere importanti riforme strutturali, vediamo comunque le caratteristiche principali.

SEPA CREDIT TRANSFERT (SCT)

Questo servizio mira a sostituire il “vecchio” bonifico consentendo di trasferire somme in valuta europea purché i due soggetti (il pagatore ed il beneficiario) siano situati nell’Area Comune.

¹ La SEPA, *Single Euro Payments Area* ovvero l’Area Unica dei Pagamenti in Euro, è nata il 01.01.2008 ed è costituita dai 27 paesi dell’Unione Europea più Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Principato di Monaco .

Persiste, per il perfezionamento della transazione, la richiesta dell'IBAN (*International Bank Account Number*), cioè l'identificativo del conto corrente ove effettuare l'operazione, ma dal 01.02.2014 non sarà più richiesto il codice BIC (*Business Identifier Code*)² per le operazioni di natura nazionale e dal 01.02.2016 per quelle *extra* nazionali purché ricomprese, naturalmente, nell'ambito dello Spazio Europeo.

Persiste la richiesta di causale a giustificativo del versamento³, seppur ora limitata al massimo a 140 caratteri.

Si disciplina in maniera organica e precisa anche una serie di c.d. "*operazioni R*", cioè operazioni fallite o, meglio, respinte per vari motivi.

Dapprima si parla di ordine respinto ("*reject*") dal prestatore che ha l'obbligo di informare il cliente e fornirgli una idonea e tempestiva informativa in merito alle cause che hanno portato a disporre tale rifiuto.

Altresì si può identificare anche la possibilità di ordine stornato ("*return*") per problemi tecnici od errori nell'operazione ed, infine, di ordine revocato ("*recall*") dal pagatore per giustificati motivi.

I termini massimi di esecuzione per i SCT, espressamente previsti, sono abbastanza stringenti:

- entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine di pagamento se disposti telematicamente;

² Il BIC (*Bank Identifier Code*) è un codice utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario

³ La c.d. "*remittance information*"

- entro due giornate operative successive alla ricezione dell'ordine di saldo se disposti su supporto cartaceo o magnetico;
- il giorno stesso dell'ordine se disposti verso filiali del medesimo istituto.

SEPA DIRECT DEBIT (SDD) E SISTEMA SEDA

L'addebito diretto SDD sostituisce la vecchia domiciliazione RID che consentiva ad un soggetto di permettere l'accesso in automatico al proprio conto corrente da parte del proprio creditore con cadenza stabilita al fine di disporre addebiti ed ottenere un saldo puntuale (es. si pensi a saldi per la fruizione di un servizio).

Sussistono due schemi differenti di SDD:

- “*Core*”: sostituisce il RID concesso dai soggetti privati o dalle microimprese;
- “*Business to Business (c.d. B2B o BtoB)*”: sostituisce il RID per i soggetti che lo impieghino per motivi di lavoro e non siano consumatori.

Il SDD entrerà in vigore solo in data 01.02.2016 per i c.d. RID ad importo fisso (in cui è previsto il termine “fisso” sulla delega RID, si pensi a determinati tipi di rate) e per quelli finanziari (per le società finanziarie nell'eventualità di investimenti).

Alcune modifiche paiono altamente significative e vanno prese in considerazione.

Dapprima, evento di maggior rilievo, la nuova disciplina parla di mandato in forma scritta che autorizza l'addebito e che ora verrà conferito dal pagatore direttamente al beneficiario che lo deve conservare ed esibire in caso di richiesta o contestazione.

Nel RID, invece, in precedenza l'autorizzazione all'addebito si concretizzava tramite delega consegnata dal debitore in banca e conservata da quest'ultima nel registro dell' "Allineamento Elettronico Archivi".

L'SDD, quindi, viene attivato direttamente ed esclusivamente dall'impresa che a seguito del mandato ricevuto dal suo cliente (sia impresa che consumatore) ne dispone l'incasso attraverso la propria banca.

Riassumiamo quindi la nuova procedura che si diversifica leggermente a seconda che si tratti di un rapporto **SDD B2B** o **SDD Core**.

Nel caso quindi di **SDD B2B**:

- a) l'impresa debitrice conferisce mandato scritto a quella beneficiaria che ha l'obbligo di conservarlo;
- b) la beneficiaria informa del mandato la propria banca di appoggio ed emette fattura (o, comunque, dà notizia) al debitore almeno il giorno prima della scadenza;
- c) l'istituto di credito del beneficiario fa richiesta all'istituto del debitore (c.d. "invio dell'influsso di addebito")
- d) quest'ultimo contatta il debitore ed, avuto il suo via libera, procede all'accredito.

Si precisa che solo nel caso dell'SDD B2B la banca ha l'obbligo di verificare l'autorizzazione all'addebito inviando un avviso al debitore.

Le imprese beneficiarie, ovviamente, hanno l'obbligo di conservare ed esibire su richiesta i mandati di addebito per evitare possibili abusi.

Nel caso in cui si tratti di un **SDD Core**,

- a) il debitore conferisce mandato scritto all'impresa beneficiaria che ha l'obbligo di conservarlo;
- b) la beneficiaria informa del mandato la propria banca di appoggio ed emette fattura (o, comunque, dà notizia) al debitore almeno 14 giorni prima della scadenza;
- c) l'istituto di credito del beneficiario fa richiesta all'istituto del debitore ("invio dell'influsso di addebito")
- d) quest'ultimo procede all'accredito senza necessità di avvisare il debitore.

Nel caso di specie, quindi, senza un espresso obbligo di avviso da parte dell'istituto del soggetto debitore a quest'ultimo, sarà ad ogni modo possibile stornare il saldo entro 8 settimane nell'eventualità di mandato valido ma importo bonificato errato oppure entro 13 mesi in caso di mandato inesistente od invalido (nel mandato SDD B2B questo, a contrario, non è mai possibile ma tale limite è ovviato dai controlli effettuati in precedenza).

Perché il SDD vada a buon fine, peraltro, in ogni caso il beneficiario dovrà inoltrare al debitore apposita fattura o documento idoneo almeno 14 giorni prima della scadenza (stante la mancata informativa dell'istituto rispetto al caso del B2B), così da consentire eventuali controlli e contestazioni, possibili sino al giorno precedente all'addebito.

Ulteriori modalità di tutela per il pagatore, nell'eventualità dell'addebito "*Core*", sono:

- la limitazione dell'addebito ad un importo massimale od una specifica periodicità;
- blocco di addebiti verso determinati soggetti beneficiari espressamente individuati.

STUDIO LEGALE POLATO
30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7
Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53
31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int. 2
Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98
studiolegalepolato@tiscali.it
www.banca-borsa.it

Come visto i due schemi sono abbastanza simili ma divergono su alcuni punti, in particolare in tema di informativa.

Nel mandato commerciale, quindi, i controlli sono maggiormente stringenti prima dell'erogazione (stante anche gli importi spesso notevoli) mentre nel mandato "privato" è consentito lo storno ove sia emerso un problema.

L'autorizzazione ottenuta dal beneficiario, peraltro, decadrà in tutti i casi dopo 36 mesi senza che sia avvenuta attività oppure in caso di revoca espressa del pagatore.

Con l'addebito diretto SEPA, come si comprende, spetta all'impresa stessa gestire il mandato ricevuto dal proprio cliente, con la responsabilità di conservare in formato elettronico, modificare ed eventualmente dare comunicazione immediata della revoca delle autorizzazioni fornitigli dalla clientela all'istituto di credito.

Stante la gravosità di tale procedura è possibile per l'impresa anche delegare direttamente questo compito alla propria banca di allineamento tramite il servizio facoltativo SEDA (*SEPA-Compliant Electronic Database Alignment – Allineamento Archivi SEPA*) a condizione, però, che la banca del pagatore abbia aderito ad un accordo interbancario.

In forza di tale accordo, quindi, l'impresa creditrice, sottoscrivendo il contratto con la banca d'allineamento, consente l'instaurazione di un rapporto fra i due istituti, con la banca del pagatore che eroga così direttamente il servizio, velocizzando e rendendo meno gravoso tutto il procedimento.

Anche in questo caso è possibile identificare operazioni R, cioè "problematiche".

Oltre alle operazioni già sopra meglio identificate (rifiuto, revoca, storno, cioè le c.d. *reject*, *refusal*, *return*) sussiste anche la possibilità di riaccredito (“*reversal*”) disposta dal beneficiario a favore del debitore nell’eventualità di errore.

(a cura di Bruno Ravagnan)

STUDIO LEGALE POLATO

30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7

Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53

31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int. 2

Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98

studiolegalepolato@tiscali.it

www.banca-borsa.it